

### Sezione I centrale d'appello

9 – Sezione I centrale d'appello; sentenza 13 gennaio 2023; Pres. Chiappiniello, Est. Grasso, P.M. D'Alesio; S.A. e altri c. Proc. gen. e altri.

*Riforma Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 13 aprile 2021, n. 337.*

**Responsabilità amministrativa e contabile – Amministratori comunali – Organizzazione degli uffici comunali – Esercizio illecito e penalmente rilevante di funzioni pubbliche – Esimente politica – Esclusione – Fattispecie.**

C.g.c., artt. 6, 7, 88, 184; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 1-ter.

**Processo contabile – Atto di citazione integrativo – Genericità – Nullità – Esclusione.**

C.g.c., art. 86, c. 2, lett. c) e d).

**Prescrizione e decadenza – Danno da disservizio – Prescrizione – Decorrenza – Termine.**

C.g.c. art. 66, c. 1; c.c., art. 2935; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1.

*Non ricorre la c.d. “esimente politica” relativa all'affidamento degli organi politici sull'operato degli organi tecnici dell'amministrazione qualora manchi sia l'elemento oggettivo costituito dall'espletamento di funzioni tipiche degli amministratori, sia l'elemento soggettivo essenziale della buona fede, posto che la mancata commissione di atti amministrativi illegittimi non esclude la configurabilità di una responsabilità amministrativa, integrata dalla commissione di condotte foriere di danno e connotate da dolo e colpa grave (nella specie, gli appellanti erano stati condannati, nelle qualità di amministratori comunali, per il danno da disservizio derivante dall'aver asservito le proprie funzioni a scopi illeciti, dietro una parvenza di legittimità, i quali avevano dato anche luogo ad un procedimento penale).*

*Non è affetto da nullità l'atto di citazione integrativo a seguito di ordinanza con la quale sia stata, espressamente, indicata la necessità di una più puntuale specificazione degli elementi costitutivi della domanda, attesa la sostanziale completezza della stessa e la natura di mera puntualizzazione dei dati richiesti nell'integrazione probatoria; l'eventuale insufficienza degli elementi probatori della domanda attrice deve essere valutata sotto il profilo del merito del giudizio e non della valutazione dei vizi di ammissibilità dell'atto di citazione.*

*Il termine di decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria della Procura contabile, nel caso di danno da disservizio, non va individuato nel compimento di un unico atto, atteso che detta tipologia di danno postula una condotta realizzata mediante una pluralità di atti e rapporti, per cui la decorrenza della causa estintiva va individuata nel momento nel quale, a seguito delle indagini, è venuta ad emersione la fattispecie dell'asservimento, da parte dei soggetti pubblici, delle loro funzioni a finalità illecite.*

14 – Sezione I centrale d'appello; sentenza 16 gennaio 2023; Pres. Chiappiniello, Est. Grasso, P.M. Smirondo; Proc. reg. Lazio c. F.B. e altri.  
*Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 9 febbraio 2021, n. 94.*

**Processo contabile – Impugnazioni – Appello del procuratore regionale – Rinuncia all'impugnazione del Procuratore generale – Ammissibilità – Necessità di accettazione – Esclusione.**

C.g.c., artt. 12, 110, 189.

**Responsabilità amministrativa e contabile – Agenzia del demanio e Ministero dell'istruzione – Direttori generali – Mancata adozione di provvedimenti di sgombero di immobili del patrimonio indisponibile abusivamente occupati – Mancanza di prova dell'esecuzione dei provvedimenti da parte della forza pubblica – Colpa grave – Esclusione.**

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

*È pienamente ammissibile la rinuncia del Procuratore generale in udienza all'impugnazione nei confronti di alcuni appellati e non di altri, non sussistendo un litisconsorzio necessario tra gli stessi, attesa la natura parziaria dell'obbligazione risarcitoria erariale (nella specie, non è stata ritenuta la sussistenza di una violazione del diritto di difesa opposta dagli altri appellati, per la diversità delle singole posizioni, né la dedotta mancanza di legittimazione del rappresentante della Procura generale a rinunciare agli atti, attesa la colegittimazione degli uffici di procura di primo e di secondo grado all'impugnazione e ad esercitare le relative prerogative).*

*Pur sussistendo un indubbio danno erariale, derivante dal mancato utilizzo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di immobili pubblici abusivamente occupati, con correlativo obbligo di tempestiva adozione di provvedimenti di sgombero, non è configurabile la responsabilità dei direttori generali dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'istruzione qualora i provvedimenti di autotutela, adottati tardivamente, non siano stati eseguiti da parte della forza pubblica (nella specie, è stata accertata la tardività dell'azione dei dirigenti, ma anche la mancata esecuzione dei provvedimenti di sgombero sia per la presenza negli immobili di soggetti c.d. "fragili", sia per ragioni diverse non attribuibili alla volontà degli stessi).*

25 – Sezione I centrale d'appello; sentenza 23 gennaio 2023; Presidente Chiappiniello, Est. Bussi, P.M. Martina; S.G. c. Proc. gen.  
*Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 30 marzo 2021, n. 136.*

**Processo contabile – Efficacia extrapenale della sentenza di applicazione della pena su richiesta – Riforma "Cartabia" – Elementi di prova – Valutazione, ai fini del processo contabile – Rilevanza della sentenza penale – Esclusione.**

C.p.p., art. 445, c. 1-bis; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, art. 25, c. 1, lett. b).

*La riforma dell'art. 445 c.p.p. determinata dalla c.d. legge "Cartabia", pur escludendo l'efficacia extrapenale della decisione di applicazione della pena su richiesta, non è innovativa con riguardo ai rapporti tra la medesima e il giudizio di responsabilità risarcitoria instaurato per i medesimi fatti; infatti, la giurisprudenza contabile ha sempre escluso, anche prima dell'entrata in vigore della legge, l'efficacia extrapenale della decisione, mentre il giudice può valutare autonomamente le risultanze delle indagini relative al procedimento penale, acquisite nel giudizio contabile e prodotte dal pubblico ministero nel giudizio.*